



COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(PROVINCIA DI SAVONA)

N° **44** registro Delibere – Seduta del **23/12/2024**

Verbale di Deliberazione di **CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS 175/2016 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023.**

L'anno 2024 addì ventitre del mese di Dicembre, alle ore 15:00, in Borghetto Santo Spirito, nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte della legge, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono i Signori:

<i>NOMINATIVO</i>	<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
CANEPA GIANCARLO	X	
ANGELUCCI LUCA	X	
D'ASCENZO ALESSIO	X	
LO PRESTI CARLA CELESTE	X	
BONGIORNI CAROLINA	X	
RAGAZZO VERONICA	X	
CALCATERRA MARIACARLA	X	
MASTRASSO BRUNA		X
ERRE PAOLO ANTONIO		X
REALE ALESSIO		X
OLIVA MARIA GRAZIA	X	
ROCCO GIORGIA	X	
SARPERO GIANFRANCO	X	
TOTALE	10	3

Assiste alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE FEDERICA MORABITO.

VERONICA RAGAZZO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, assume la direzione e constatato che l'adunanza è in numero legale per validamente operare, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare in merito all'oggetto.

Risulta giustificata l'assenza dei consiglieri Mastrasso ed Erre, giusta comunicazione verbale effettuata ad inizio seduta.

Alle ore 17.08 esce dall'Aula il consigliere Reale.

Illustra il punto il Sindaco che afferma che è una delibera obbligatoria annuale e non vi sono particolari differenze rispetto alla precedente.

Non vi sono interventi di altri consiglieri comunali.

Per il contenuto particolareggiato della trattazione del punto in argomento si rinvia altresì alla registrazione video il cui file, denominato CCBSS23122024, effettuato mediante apposita strumentazione, è depositato presso l'ufficio segreteria del consiglio comunale per essere conservato agli atti dell'Ente.

- Omissis ex art. 57, comma 3, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del consiglio comunale -

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART. 20 D.LGS 175/2016 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE ANNO 2023 DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2023.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla proposta della presente deliberazione il responsabile del servizio interessato dichiara l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interesse a proprio carico in relazione all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e al PTPC del Comune di Borghetto Santo Spirito;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100;

ATTESO che, ai fini dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e della promozione della concorrenza e del mercato, della razionalizzazione e della riduzione della spesa pubblica, il predetto decreto n. 175/2016:

- opera un riordino della disciplina in materia di società a partecipazione pubblica;
- detta regole per la costituzione, da parte delle amministrazioni pubbliche, di società, nonché per l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, da parte delle medesime amministrazioni;
- introduce l'obbligo di una razionalizzazione periodica annuale delle partecipazioni pubbliche, che segue la revisione straordinaria approvata nell'anno 2017;

APPURATO:

- a) come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., che le disposizioni dello stesso si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).
- b) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere *«la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi»*.
- c) Una società si considera:
 - *partecipata direttamente*, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
 - *partecipata indirettamente*, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico.

VISTI:

- l'art. 17 D.L. n. 90/2014 relativo alla Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate;
- l'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016 che prevede la Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;

PRESO ATTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, delle partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria ed in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P. quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto T.U. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 - bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Borghetto Santo Spirito e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore

produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

APPURATO che occorre verificare la situazione dello stato di liquidazione di talune società partecipate;

CONSIDERATO che il competente Servizio ha provveduto a reperire ed analizzare le informazioni circa lo stato delle società con l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni e che la documentazione è depositata agli atti dell'Ente presso lo stesso;

VERIFICATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., sono state individuate le partecipazioni da alienare e che tali operazioni sono state mirate all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che:

- ai fini della revisione periodica, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 20, comma 2, del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione;
- il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, dev'essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta (per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare);
- tale documento deve essere strutturato in modo da fornire informazioni specifiche e dettagliate relativamente alle società partecipate direttamente e indirettamente e, sulla base di quanto previsto dagli indirizzi forniti dal MEF, strutturato come segue:
 - Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute:* prospetto che rappresenti graficamente i rapporti di partecipazione esistenti tra l'amministrazione e le società partecipate direttamente, nonché quelli intercorrenti fra queste ultime e le società partecipate indirettamente dall'ente pubblico, indicando per ognuna la quota di partecipazione.
 - Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito:* elenco delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente, anticipando gli esiti della ricognizione per ciascuna partecipazione.
 - Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni:* per ognuna delle partecipazioni elencate nella precedente sezione, è opportuno che sia redatta una descrizione di dettaglio con le informazioni generali sulla partecipata nel periodo intercorso dall'ultima revisione;

VISTI altresì:

- gli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* pubblicati nuovamente sul portale <https://portalesoro.mef.gov.it>, del Mef;
- la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 22/SEZAUT/2018/INPR ad oggetto *“Linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016”*;

RICHIAMATE le deliberazioni:

- n° 15 del 24.04.2015 adottata dal Consiglio comunale, esecutiva, recante l'approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex art. 1, commi 611, 614, Legge n. 190/2014 (legge finanziaria 2015);
- n° 13 del 13.03.2016, esecutiva, adottata dal Consiglio comunale recante relazione conclusiva nel processo di razionalizzazione delle società partecipate;
- n° 16 del 4.10.2017 ad oggetto "Approvazione piano di revisione straordinaria della società partecipate ex art. 24, D.Lgs. n. 175/2016;
- n° 78 del 21.12.2018 ad oggetto "Approvazione piano di revisione straordinaria della società partecipate ex art. 24, D.Lgs. n. 175/2016;
- n° 48 del 29.12.2019, all'oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 e successive modificazioni";
- n° 34 del 30.11.2020 ad oggetto "Parziale razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 s.m.i. - dismissione partecipazione azionaria in ATA s.p.a.";
- n° 48 del 30.12.2020 ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 – aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate";
- n° 63 del 28.12.2021 ad oggetto: "Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20 D.Lgs 175/2016 - aggiornamento del piano di razionalizzazione anno 2021 delle partecipazioni detenute al 31.12.2020";
- n° 64 del 30.12.2022 ad oggetto: "Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20 D.Lgs 175/2016 - Aggiornamento del piano di razionalizzazione anno 2022 delle partecipazioni detenute al 31.12.2021";
- n° 41 del 22.12.2023 ad oggetto: "Revisione periodica delle società partecipate ex art. 20 D.Lgs 175/2016 - aggiornamento del piano di razionalizzazione anno 2023 delle partecipazioni detenute al 31.12.2022."

TENUTO CONTO che gli atti adottati nel corso del 2024 sono stati comunicati e trasmessi al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24.06.2014, n. 90, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alle competenti Sezioni della Corte dei Conti e sono stati trasmessi entro la scadenza prevista, i dati e le informazioni relativi alla situazione accertata delle partecipazioni alla data del 31.12.2022;

RILEVATO che alla data del 31.12.2023 le società partecipate in portafoglio all'Ente erano le seguenti:

Partecipazioni dirette:

- ATA S.p.a. - quota di partecipazione 0,7%;
- S.A.T.-SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.p.a. - quota di partecipazione 0,01812%;
- I.P.S. S.c.r.l. -Insediamenti Produttivi Savonesi in liquidazione – quota di partecipazione 0,75%;
- Servizi Ambientali S.p.a. – quota di partecipazione 37,48%;
- TPL Linea S.r.l. – quota di partecipazione 0,81%;

Partecipazioni indirette:

- Ponente Acque S.c.p.a. in liquidazione (per tramite di Servizi Ambientali S.p.a.);
- Acque Pubbliche Savonesi S.c.p.a. (per tramite di Servizi Ambientali S.p.a.);
- Ecosavona S.r.l. (per tramite di S.A.T.-SERVIZI AMBIENTALI TERRITORIALI S.p.a.);
- SEA-S S.r.l. (per il tramite di ATA S.p.a.).

ESAMINATI:

- lo schema (Piano) di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023 elaborato e predisposto sulla base dello schema tipo allegato alle linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (art. 20, D.Lgs. 175/2016) fornito dalla Struttura per il monitoraggio e controllo del T.U.S.P. presso il Dipartimento del Tesoro e condiviso con la Corte dei Conti;
- l'allegata "Relazione tecnica", sulla ricognizione ordinaria con valenza ricognitiva e propositiva;

PRESO ATTO, come emerge dalla relazione sullo stato di attuazione della presente revisione ordinaria sullo stato di attuazione delle partecipazioni alla data del 31.12.2023, delle condizioni di tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune;

EVIDENZIATO che in merito alla necessità del parere del revisore Unico dei conti per la uguale richiamata deliberazione n. 64 del 30.12.2022 l'attuale organo di revisione dell'Ente, appositamente interpellato ha comunicato che *le disposizioni normative non hanno mai previsto il parere del revisore sul piano di*

razionalizzazione delle partecipate. È sufficiente la previsione dell'art. 239 TUEL, che recita <<3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni>> ;

DATO ATTO, infine, che in merito alla ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ex D. Lgs. 201/2022, l'art. 30, 1° comma, prevede che sono assoggettati a tale ricognizione periodica al fine di verificare l'andamento dal punto di vista economico dell'efficienza, della qualità e del rispetto degli obblighi contrattuali - da effettuarsi annualmente contestualmente all'aggiornamento del piano di razionalizzazione delle Società partecipate - unicamente i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti;

RICHIAMATE le delibere del Consiglio comunale:

- n. 34 del 30.11.2023 mediante la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione - DUP - periodo 2024-2026;
- n. 39 assunta nella seduta del 22.12.2023 che approva il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 e suoi allegati;

disponibili alla sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente;

VISTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2 - lett. a) - del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL' ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI";
- il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale;
- lo Statuto comunale;
- il decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di responsabilità dei servizi-elevata qualificazione e della nomina del V. Segretario c.le n. 9 del 31.12.2023, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., parimenti a quello inerente alla regolarità contabile, che si allegano alla presente per formarne parte integrale e sostanziale;

PRESO ATTO che la presente deliberazione, oltre ai pareri ex art. 49 T.U.E.L., è corredata di n. 3 (tre) allegati, costituiti da:

- A) relazione tecnica sulla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute;
- B) relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;
- C) piano di razionalizzazione delle partecipazioni;

CON VOTI favorevoli n. 7 (sette), contrari nessuno, astenuti n. 3 (tre)[consiglieri: OLIVA, ROCCO e SARPERO], espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 10 (dieci) presenti e votanti,

DELIBERA

1. di **APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di **PRENDERE ATTO** dei contenuti della relazione tecnica, ex art. 20, comma 2, del T.U.S.P. di cui al D.Lgs. 19.08.2021 n. 175, costituita dall'allegato A) e dalla relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione, ex art. 20, comma 4, del T.U.S.P. di cui al D.Lgs. 19.08.2021 n. 175, costituita dall'allegato B) relative alle partecipazioni possedute da quest'Ente alla data del 31 dicembre 2023;
3. di **APPROVARE** l'aggiornamento del piano di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate, ex art. art. 17 D.L. 90/2014 ed art. 20, commi 1 e 4, D.Lgs. n. 175/2016, detenute al 31.12.2021, accertandole come dettagliatamente descritto dall'allegato C);
4. di **DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5. di TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
 6. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento di ricognizione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
 7. di DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento di censimento annuale e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni alla Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto, nell'ambito del Ministero dell'Economia e Finanze, di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016.
-

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere allo sviluppo dei successivi atti ed adempimenti amministrativi previsti dalla normativa in argomento;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

di dichiarare, con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano, su n. 10 (dieci) presenti e votanti, la deliberazione immediatamente eseguibile.-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente del Consiglio Comunale
Veronica Ragazzo

Il Segretario
Federica Morabito

Atto sottoscritto digitalmente ex artt. 20 e 21 del D.Lgs. n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate

La presente deliberazione è stata PUBBLICATA nelle forme di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, all'albo pretorio del Comune.

La stessa è divenuta ESECUTIVA, secondo quanto stabilito dall'art. 134, comma 3° oppure 4°, del TUEL, nella data indicata nell'apposito CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA', contenuto nel fascicolo informatico dell'atto.
